

Rep. n. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA**

**“MICRO-NIDO” PER GLI ANNI EDUCATIVI-SCOLASTICI**

**2020/2021-2021/2022**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la residenza municipale, con la presente scrittura privata,  
avente per le parti forza di legge;

**TRA**

La Sig.ra Fantini dr.ssa Silvia, nata a Sassuolo il 17.07.1970,  
Responsabile del 1° Settore, domiciliato per la carica presso la Sede  
Comunale di Prignano sulla Secchia, Via Mario Allegretti n.216, la  
quale agisce in nome e per conto del Comune di Prignano sulla  
Secchia, Codice Fiscale 84002010365 – nominata con provvedimento  
sindacale n. 23 del 30/12/2019;

**E**

La ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ C.F. e P.I.: \_\_\_\_\_  
rappresentata legalmente da \_\_\_\_\_ di  
seguito denominata “appaltatore”;

**PREMESSO CHE**

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4/2/2017 il  
Comune di Prignano sulla Secchia ha conferito all'Unione stessa le  
funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
33, comma 3 bis, del d.lgs. 12/04/2006, n. 163;

b) con Determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del

Comune di Prignano si è deciso di procedere alla gara per l'affidamento dei servizi educativi per la prima infanzia e contestualmente sono stati approvati il capitolato speciale (d'ora in poi, anche, capitolato), il presente schema contrattuale, procedendo all'acquisizione del servizio tramite la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ai sensi della convenzione di cui al punto precedente e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta per un importo a base di gara di Euro 130.000,00, oltre I.V.A. nella misura prevista per legge, calcolato per l'intera durata del contratto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Si da' atto che i servizi previsti dal presente affidamento non sono palesemente soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a zero. Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

c) con determinazione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Committenza, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;

d) a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Committenza, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la gara è stata aggiudicata all'appaltatore, per il prezzo di \_\_\_\_\_;

e) con lettera del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, pervenuta in data \_\_\_\_\_, protocollata al n. \_\_\_\_\_, l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Committenza, ha comunicato l'esito della suddetta gara e trasmesso la relativa documentazione;

f) a seguito dell'esito dei controlli l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza;

g) con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune di Prignano ha preso atto, sulla base delle risultanze di gara, dell'affidamento dei servizi all'appaltatore;

h) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse nonché tutti gli atti e documenti richiamati nel presente contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 2 (Oggetto)**

Il Comune di Prignano sulla Secchia affida in appalto il servizio di gestione completo di un micronido d'infanzia destinato a bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi d'età da attivarsi in una struttura di proprietà del Comune di Prignano. Per gestione completa si intende la gestione dei servizi educativi e dei servizi generali, incluse le

sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo, la fornitura di materiale di consumo, di pulizia, disinfezione e sanificazione e del materiale didattico previsto nel progetto pedagogico-educativo-organizzativo (con esclusione del servizio di refezione scolastica).

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

### **ART.3 (Modalità di esecuzione del servizio)**

Per le modalità e lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, si fa riferimento al capitolato d'appalto. Con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara che i documenti di gara menzionati sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

### **ART. 4 (Durata del contratto)**

La durata dell'affidamento viene stabilita per due anni educativi-scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ( dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2022). Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per un ulteriore anno (2022/2023) alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale o, in alternativa, di prorogare, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

### **ART. 5 (Importi e corrispettivi)**

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro \_\_\_\_\_ . Il corrispettivo si intende

comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull'appaltatore a qualunque titolo.

L'importo verrà corrisposto in 10 rate annue di pari importo entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica. Tutti i pagamenti sono subordinati al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienza.

#### **ART. 6 Oneri a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è responsabile della esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente contratto e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui :

- a) al capitolato speciale d'appalto;
- b) all'offerta economica presentata dall'appaltatore;
- c) all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore;

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente allegati, ma depositati nel relativo fascicolo del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente.

#### **ART.7 (Responsabilità dell'appaltatore)**

L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto

richiesto dal Capitolato d'appalto, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, in sede di gara. Il Comune di Prignano è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, agli educatori e altro personale durante l'esecuzione del servizio. L'affidatario del servizio solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione di rivalsa che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

#### **ART.8 (Garanzia, assicurazione e contributi)**

L'appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_, a mezzo \_\_\_\_\_.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione di escussione parziale o totale della garanzia, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dal Comune.

In caso di modifiche del contratto, ai sensi del precedente art. 9, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli

stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia definitiva è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento.

L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, dell'esecuzione dei servizi assunti. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento. L'appaltatore ha presentato le seguenti polizze assicurative\_\_\_\_\_.

L'appaltatore si obbliga a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta la durata del contratto.

#### **ART.9 (Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia)**

Qualora si verificassero diminuzioni nel numero degli iscritti al servizio, il Comune di Prignano si riserva la facoltà di ridefinire, anche in corso d'anno, il numero dei bambini frequentanti il servizio.

L'aggiudicatario è quindi obbligato ad effettuare il servizio anche per un numero inferiore di bambini, adeguando l'assetto organizzativo del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, con la conseguente riduzione del corrispettivo del servizio in relazione alle prestazioni effettivamente rese, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

### **ART. 10 (Subappalto)**

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 purchè l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara, previa autorizzazione del Comune di Prignano.

### **ART 11 (Penali)**

L'appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'appaltatore stesso.

Salvo, quindi, più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato, qualora al Comune risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, queste verranno direttamente contestate alla ditta appaltatrice.

Se dalla contestazione possa derivare una penale per la ditta, l'Amministrazione Comunale segnala il fatto per iscritto al responsabile dell'appalto della ditta, che può contro dedurre entro 5 giorni dal ricevimento dell'addebito.

Nel caso il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà alla ditta

l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.

L'amministrazione comunale, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:

1. per ogni assenza dell'educatore non giustificata e fatti salvi i casi di forza maggiore: penale fino a 150,00 euro;

2. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza accertato penale di euro 250,00 per ogni singolo evento. Il ripetersi ed il perdurare del comportamento dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La mancata sostituzione del personale entro 10 giorni dal terzo accertamento potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto.

3. penale da € 250,00 ad € 1.000,00 per:

-infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolari gravità;

-mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell'offerta tecnica, diverse da quanto previsto ai punti precedenti e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolari gravità;

-servizi effettuati in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato o dal Servizio Istruzione

4. penale da 1.000,00 a 3.000,00 per ogni servizio non effettuato per una giornata salvo che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore.

L'importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell'importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine dei servizi e quindi al Comune.

Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per la medesima inadempienza sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza o della irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi del Comune. Dopo la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie in un anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. L'importo della penale sarà detratto dalle fatture in corso di liquidazione o dalla cauzione versata a garanzia dell'appaltatore il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire a spese della ditta le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

### **ART.12 (Spese contrattuali)**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria), sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

### **ART.13 (Registrazione)**

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86;

### **ART.14 (Domicilio)**

A tutti gli effetti l'appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale, in Prignano sulla Secchia, via M.Allegretti n.216. A tale indirizzo dovrà essere inviata la corrispondenza e tutta la documentazione relativa all'espletamento del servizio.

### **ART. 15 (Trattamento dei dati personali)**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'appaltatore e' responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonche' di subappaltatori e dei dipendenti degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetto. In caso di inosservanza l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto,

fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **ART. 16 (Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART.17 (Rinvio)**

Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme regionali in materia di servizi a sostegno del diritto allo studio, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

La presente scrittura privata è stata redatta in modalità elettronica mediante utilizzo di strumenti informatici. Le parti hanno letto il contenuto del contratto, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Comune di Prignano il Responsabile del 1° Settore

L'appaltatore

\_\_\_\_\_